

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2021/1274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 luglio 2021

**relativa alla subdelega dei poteri di adottare talune decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante e di taluni poteri riguardanti le procedure di accreditamento per i fabbricanti accreditati e che abroga la decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2021/32)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea, del 27 aprile 2020, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2020/24) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), il Comitato esecutivo è competente ad adottare tutte le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante in base all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, agli articoli 7 e 10, all'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e agli articoli da 16 a 19 di tale decisione. L'articolo 20, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) consente al Comitato esecutivo di subdelegare a uno dei propri membri poteri decisionali specifici per l'adozione di talune decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante. Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), il Comitato esecutivo può altresì subdelegare specifici poteri decisionali al livello operativo della Banca centrale europea (BCE).
- (2) Per snellire ulteriormente le procedure di accreditamento, è opportuno che i poteri per l'adozione di tutte le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, e dell'articolo 7 della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) siano subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la direzione Banconote. Inoltre, le procedure relative alle attività dei fabbricanti accreditati per le quali è richiesto il previo consenso scritto della BCE ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), dovrebbero essere snellite subdelegando al livello operativo della direzione Banconote il potere di concedere tale previo consenso scritto.
- (3) I casi rilevanti di inosservanza individuati nel corso delle ispezioni di fabbricanti accreditati possono rendere necessaria un'interruzione con effetto immediato della pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro. Per agevolare una reazione rapida da parte della BCE, è opportuno che le decisioni relative a tali interruzioni siano subdelegate al livello operativo della direzione Banconote.

<sup>(1)</sup> GUL 149 del 12.5.2020, pag. 12.

